

Il Tribunale di Rovereto

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Giulio Adilardi PRESIDENTE

Dott.ssa Mariateresa Dieni GIUDICE rel.

Dott. Fabio Peloso GIUDICE

Letto il ricorso ex art. 95 DPR 396/2000 proposto da

e

, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore

, contro il rifiuto dell'Ufficiale dello stato civile di Rovereto di  
procedere alla trascrizione dell'atto di nascita del minore,

, nato

a il .2018, formato dall'Ufficiale dello stato civile di ;

Sentite le parti e l'Ufficiale dello stato civile di Rovereto all'udienza del .2019;

visto il parere del Giudice Tutelare d.d. .2019 (favorevole all'accoglimento del  
ricorso);

visto il parere del PM d.d. .2019 (favorevole all'accoglimento del ricorso);

vista la documentazione prodotta;

sentito il giudice relatore,

Osserva quanto segue

Premesso che:

le ricorrenti sono unite civilmente;

dopo trattamento di fecondazione assistita la signora ha dato alla luce il

piccolo in in data .2018 ;

in data .2018 le signore e hanno provveduto ex art.30 DPR n.

396/2000 a dichiarare la nascita del bambino davanti all'Ufficiale dello stato civile del

comune di , il quale ha redatto l'atto di nascita;

successivamente lo stesso Ufficiale dello stato civile ha trasmesso, ai sensi dell'art. 12, comma 8, DPR 396/2000, copia dell'atto da lui formato al Comune di residenza delle genitrici (Comune di Rovereto) affinché provvedesse alla sua trascrizione nei propri registri;

in data 23.11.2018 l'Ufficiale dello stato civile di Rovereto ha espresso il proprio diniego alla trascrizione dell'atto facendo riferimento all'impossibilità di trascrivere un atto con doppia maternità per contrarietà all'ordine pubblico e alle previsioni di cui all'art. 250 c.c.

1) Sul diniego di trascrizione di atti interni da parte dell'Ufficiale dello stato civile

La prima questione posta all'attenzione del Collegio concerne la possibilità per l'Ufficiale di stato civile di rifiutare la trascrizione nei propri archivi di un atto assunto da altro Ufficiale dello stato civile italiano.

Premesso che gli atti dello stato civile hanno il fine di documentare con certezza i fatti influenti sullo stato delle persone, mediante la tenuta di pubblici registri e attestazioni di pubblici ufficiali, è immanente nel sistema l'esigenza di uniformità delle risultanze degli stessi.

Ne consegue che l'ordinamento dello stato civile non può che essere permeato da un principio generale di non contraddizione, che assicuri coerenza e omogeneità agli atti contenuti nei registri dei diversi Comuni italiani.

Da ciò deriva che un soggetto non può avere status diversi nell'ambito del territorio nazionale.

Alla luce di tale principio può essere letto il disposto dell'art. 12, commi 8-11 DPR 396/2000 relativo alle modalità e gli obblighi dell'Ufficiale di stato civile che procede alla trascrizione di un atto formato all'interno dello Stato italiano e il mancato richiamo, in tale norma, a quel controllo di non contrarietà all'ordine pubblico sul

medesimo che invece è espressamente previsto dall'art. 18 DPR n.396/2000 rispetto agli atti formati all'estero.

Questo perché, una volta formato da un pubblico ufficiale a livello interno l'atto, si deve presumere che esso sia conforme alle norme del nostro ordinamento, salvo, in caso di illegittimità e/o difformità, l'esperimento delle procedure giudiziali di rettificazione previste dal DPR n.396/2000.

Va allora concluso che, in linea di principio, l'Ufficiale di stato civile di Rovereto, di fronte all'atto (non impugnato) inviatogli ai sensi dell'art. 12, comma 8, DPR 396/2000 dall'Ufficiale di stato civile di \_\_\_\_\_, non avrebbe potuto esercitare alcun ulteriore controllo di merito rispetto a quello già effettuato dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di provenienza.

Tanto affermato, risulta comunque opportuno prendere in esame le motivazioni addotte dall'Ufficiale di stato civile di Rovereto nel provvedimento di diniego.

## 2) Sulla pretesa contrarietà dell'atto all'ordine pubblico interno

Alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza, anche di legittimità, enunciati in riferimento a rapporti e status formati all'estero, il concetto di ordine pubblico deve essere inteso in maniera ampia e ispirarsi prevalentemente alla tutela dei diritti della persona, alla stabilità dei legami affettivi e/o giuridici già costituiti, avendo particolare attenzione alla continuità degli affetti e degli status familiari preesistenti.

Si ricorda che la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della trascrizione di atti di nascita stranieri di bambini nati all'estero a seguito di p.m.a. da coppie omosessuali, l'ha ammessa escludendone la contrarietà all'ordine pubblico; ciò in quanto viene considerato prevalente il superiore interesse del minore, di rilevanza costituzionale primaria ( Cass. 19599/2016).

Tale interesse ha una struttura complessa (cfr. Corte cost., sent. n.31/2012; Corte cost., sent. n. 205/2015) e si sostanzia, tra l'altro, nel diritto alla conservazione dello status

*filiationis* (Cass. 19599/2016), inteso e d d o m e diritto alla continuità dei rapporti familiari, essendo la filiazione un carattere essenziale dell'identità delle persone (Corte EDU, *Menesson c. Francia* 2014).

Una lettura del concetto di ordine pubblico dogmatica, che non si concili con i diritti fondamentali dell'uomo, desumibili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, si tramuterebbe in fonte di illegittime discriminazioni.

Infatti, la Suprema Corte ha ritenuto che non si possa ricorrere alla nozione di ordine pubblico *«per giustificare discriminazioni nei confronti [del minore] a causa della scelta di coloro che lo hanno messo al mondo mediante una pratica di procreazione assistita non consentita in Italia»*, diversamente producendosi *«una violazione del principio di uguaglianza, intesa come pari dignità sociale di tutti i cittadini e come divieto di differenziazioni legislative basate su condizioni personali e sociali»* (Cfr. Cass. 19599/2016).

Tali principi, espressi – per come già detto – in riferimento a legami e status familiari creatisi all'estero, devono presiedere, a maggior ragione, ad ipotesi come quella in esame, in cui la nascita del minore e la creazione del legame familiare sono venuti in essere entro i confini nazionali e sono già stati riconosciuti come esistenti da atti interni al nostro ordinamento dello stato civile: in caso contrario si determinerebbe una situazione di incertezza giuridica circa lo status del figlio minore, che influirebbe negativamente sul suo diritto all'identità personale e sociale – come componente di una famiglia.

3) Sulla pretesa contrarietà all'art. 250 c.c.

L'Ufficiale dello stato civile di Rovereto richiama l'art. 250 c.c. nella parte in cui fa esplicito riferimento a "madre" e "padre", sostenendo che non poter provvedere alla trascrizione dell'atto con l'inserimento di una doppia maternità.

Preliminarmente, bisogna dare contezza dell'evoluzione che ha interessato i concetti di coppia e genitorialità e che necessariamente s'intersecano con i profili evolutivi della nozione di ordine pubblico, come sopra descritti.

Partendo dal dato normativo, la legge n. 76/2016, nel fornire la nuova definizione all'art. 1, comma 36, della "convivenza di fatto", utilizza il termine "coppia" tanto in riferimento a persone dello stesso sesso quanto a persone di sesso diverso.

Un ulteriore passo in avanti è compiuto dal legislatore con la legge n. 4/2018, che, nel dettare una serie di norme a tutela degli orfani di crimini domestici, fa ripetutamente menzione dell'"altra parte dell'unione civile" (art. 1, comma 4quater, art. 6, art. 8 e art. 10, comma 5-quinquies), con ciò riconoscendo implicitamente la genitorialità in capo a soggetti dello stesso sesso.

Dello stesso segno, in tema di adozione, l'interpretazione data dai Giudici di legittimità ( cass.civ. n. 12962/2016; cass. civ. n. 14878 2017; cass. civ.14007/2018 ) all'art.44 comma 1, lettera d) della legge n. 184/1983.

Si può quindi affermare che lo stato attuale del nostro sistema normativo riconosce espressamente la coppia omosessuale – tutelata costituzionalmente come formazione sociale ai sensi dell'art. 2 e 3 Cost. – e si spinge fino al riconoscimento ( più o meno esplicito) della sua genitorialità.

Il descritto ampliamento del concetto di "coppia" non può non avere ricadute sul concetto stesso di genitorialità, da intendersi innanzitutto come diritto del minore.

Infatti è suo primario interesse, di rilevanza costituzionale, una volta venuto in esistenza un rapporto di filiazione, mantenere una relazione con entrambi i genitori, secondo i principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

(art. 24 par.3: *“il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo quando ciò sia contrario al suo interesse”*) e recepiti nella legislazione interna, fin dalla legge n. 54/2006 sull'affidamento condiviso ed ora dal d.lgs. n. 154/2013.

Il diritto alla bigenitorialità e al mantenimento dello status di figlio deve essere quindi riferito alla coppia genitoriale, qualunque essa sia.

Infatti, in forza dei nostri principi costituzionali e di quelli internazionali e sovranazionali, richiamati attraverso l'art. 117 Cost., primo tra tutti il combinato disposto degli art. 8 e 14 CEDU, deve essere esclusa ogni forma di discriminazione a danno di un figlio minore derivante dalla sua appartenenza a una coppia *same sex*.

Il quadro fin qui ricostruito si muove nella scia tracciata dalla Corte Costituzionale nelle proprie pronunce sul tema, tra le quali si ricorda la n. 162/2014, relativa alla declaratoria di illegittimità del divieto fecondazione eterologa di cui all'art. 5 legge 40/2004, con cui si è affrancata la nozione di famiglia, caratterizzata dalla presenza di figli, dal dato della provenienza genetica: *“[...] il progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli, anche indipendentemente dal dato genetico, è favorevolmente considerata dall'ordinamento giuridico, in applicazione di principi costituzionali, come dimostra la regolamentazione dell'istituto dell'adozione. La considerazione che quest'ultimo mira prevalentemente a garantire una famiglia ai minori (come affermato da questa Corte sin dalla sentenza n. 11 del 1981) rende, comunque, evidente che il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa”*.

Quanto sinora detto impone in primo luogo una lettura costituzionalmente orientata della legge 40/2004, con conseguente applicabilità in casi come quello di specie di bambino nato con tecnica di p.m.a. praticata all'estero (in quanto vietata in Italia) della previsione di cui all'art. 8 del citato testo normativo e che prevede: *“I nati a seguito*

*dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi"*

Infatti, una volta abbandonato il concetto di filiazione basato sul dato biologico e genetico (Corte Cost. 162/2014, già sopra richiamata) e valutato il preminente interesse del minore alla relazione genitoriale, il meccanismo normativo di tutela di tale interesse non può che prescindere da ogni valutazione sulla legittimità della condotta posta in essere dai suoi genitori (in tal senso sempre Corte Cost. 162/2014 "lo stato giuridico del nato ed i rapporti con i genitori, sono, inoltre, anch'essi regolamentati dalle pertinenti norme della legge n. 40 del 2004, applicabili anche al nato da PMA di tipo eterologo in forza degli ordinari canoni ermeneutici. La constatazione che l'art. 8, comma 1, di detta legge contiene un ampio riferimento ai «nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita», in considerazione della genericità di quest'ultima locuzione e dell'essere la PMA di tipo eterologo una species del genus, come sopra precisato, rende, infatti, chiaro che, in virtù di tale norma, anche i nati da quest'ultima tecnica «hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime»).

Si pone poi la conseguente necessità di una lettura più ampia dell'art. 250 c.c. che consenta, superando il dato testuale, di includervi anche la doppia maternità e paternità. In tale prospettiva, i termini "madre" e "padre", contenuti nell'art. 250 c.c., devono essere intesi non come aventi una finalità escludente o limitatrice, ma come

volti a individuare i soggetti qualificati a rendere la dichiarazione di riconoscimento, senza esclusione quindi della omogenitorialità.

L'interpretazione qui proposta non sembra trovare ostacoli nelle norme sull'ordinamento dello stato civile, DPR n. 396/2000, atteso che gli artt. 29 e 30 di detto testo normativo, relativi alla formazione dell'atto di nascita, prevedono che in esso siano indicati " le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori ", risultando quindi applicabili anche a genitori dello stesso sesso.

Non costituisce un ostacolo nemmeno il Formulario per la redazione degli atti di stato civile come previsto dal decreto d.d. 5 aprile 2002 del Ministro dell'Interno, trattandosi di normativa di rango secondario.

Conclusivamente, il rifiuto dell'Ufficiale di stato civile del Comune di Rovereto deve ritenersi illegittimo e pertanto il medesimo dovrà procedere alla trascrizione dell'atto di nascita formato dall'Ufficiale di stato civile del Comune di

PQM

Il Tribunale di Rovereto, in composizione collegiale, così provvede:

in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del rifiuto dell'Ufficiale di stato civile di Rovereto di data

2018 e

ordina

al medesimo di provvedere alla trascrizione nei propri registri dell'atto di nascita (anno

2018, n

) del minore

, nato a

il

2018, redatto dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di

in data

2018, con tutti gli ulteriori adempimenti di legge.

Così è deciso nella Camera di Consiglio del 04 aprile 2019.

IL GIUDICE RELATORE

Dott.ssa Mariateresa Digni

IL PRESIDENTE

Dott. Giulio Adilardi

TRIBUNALE DI ROVERETO  
SEZIONE CIVILE  
DEPOSITATO

Rovereto

12 APR. 2019



IL CANCELLIERE